



**Assicurazione complementare
contro gli infortuni LCA
Condizioni generali di assicurazione (CGA)**

Edizione 2022

Assicurazione complementare contro gli infortuni LCA Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 2022

Sympany

Indice

Informazione per i clienti		
	Informazione per i clienti	pagina 4
Condizioni generali di assicurazione (CGA)		
1	Basi dell'assicurazione	pagina 4
2	Inizio, durata ed estinzione del contratto di assicurazione	pagina 5
3	Cerchia di persone assicurate	pagina 6
4	Varianti d'assicurazione	pagina 6
5	Inizio, durata ed estinzione della copertura assicurativa	pagina 6
6	Prestazioni	pagina 7
7	Pagamento delle prestazioni	pagina 9
8	Obblighi di partecipazione	pagina 9
9	Premio	pagina 10
10	Disposizioni finali	pagina 11
	Condizioni complementari: Assicurazione contro gli infortuni di visitatori	pagina 12
	Condizioni complementari: Assicurazione contro gli infortuni per persone non assoggettate alla LAINF	pagina 14

Indice

Informazione per i clienti

1 Basi dell'assicurazione

- 1.1 Oggetto dell'assicurazione
- 1.2 Assicuratore
- 1.3 Contraente
- 1.4 Azienda assicurata
- 1.5 Contratto di assicurazione
- 1.6 Infortuni assicurati
- 1.7 Validità territoriale
- 1.8 Definizioni delle nozioni

2 Inizio, durata ed estinzione del contratto di assicurazione

- 2.1 Inizio del contratto di assicurazione
- 2.2 Durata del contratto
- 2.3 Estinzione del contratto di assicurazione
 - 2.3.1 Disdetta alla scadenza
 - 2.3.2 Estinzione del contratto di assicurazione
 - 2.3.3 Risoluzione da parte di Sympany
 - 2.3.4 Rinuncia alla disdetta nel caso di prestazione

3 Cerchia di persone assicurate

- 3.1 Lavoratori dipendenti
- 3.2 Persone con somma salariale annua fissa
- 3.3 Persone non assicurate

4 Varianti d'assicurazione

- 4.1 Sistema salariale
 - 4.1.1 Diversi datori di lavoro
- 4.2 Salario LAINF
- 4.3 Salario eccedente
- 4.4 Persone assicurate facoltativamente
- 4.5 Sistema pro capite

5 Inizio, durata ed estinzione della copertura assicurativa

- 5.1 Inizio della copertura assicurativa
- 5.2 Estinzione della copertura assicurativa
- 5.3 Passaggio all'assicurazione individuale contro gli infortuni

6 Prestazioni

- 6.1 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni
- 6.2 Spese di cura (assicurazione danni)
 - 6.2.1 Spese di cura assicurate
 - 6.2.2 Prestazioni di terzi
 - 6.2.3 Durata delle prestazioni
- 6.3 Indennità giornaliera (assicurazione danni)
 - 6.3.1 Durata delle prestazioni
 - 6.3.2 Diritto alle prestazioni e termine d'attesa
 - 6.3.3 Prestazioni di terzi
 - 6.3.4 Aumenti salariali
 - 6.3.5 Ricadute e conseguenze tardive
- 6.4 Capitale d'invalidità (assicurazione di somme)
 - 6.4.1 Capitale d'invalidità
 - 6.4.2 Grado d'invalidità
 - 6.4.3 Determinazione del capitale d'invalidità
- 6.5 Rendite (assicurazione danni)
 - 6.5.1 Rendita d'invalidità nel quadro dei salari eccedenti
 - 6.5.2 Rendita per superstiti nel quadro dei salari eccedenti
 - 6.5.3 Riscatto di rendite
- 6.6 Capitale di decesso (assicurazione di somme)
- 6.7 Rischio speciale (assicurazione danni)

7 Pagamento delle prestazioni

- 7.1 Rifiuto e riduzione delle prestazioni
- 7.2 Esclusioni
- 7.3 Riduzioni
 - 7.3.1 Negligenza grave
 - 7.3.2 Assicurazioni cumulative
 - 7.3.3 Prestazioni di terzi
- 7.4 Scadenze e pagamento delle prestazioni assicurative
 - 7.4.1 Scadenza
 - 7.4.2 Imposta alla fonte

8 Obblighi di partecipazione

- 8.1 Notifica in caso di prestazione**
- 8.2 Obblighi in caso di prestazione**
- 8.3 Riduzione del danno**
- 8.4 Obbligo d'informazione**
- 8.5 Violazione degli obblighi di partecipazione**

9 Premio

- 9.1 Calcolo dei premi**
 - 9.1.1 Sistema salariale
 - 9.1.2 Sistema pro capite
- 9.2 Pagamento del premio**
 - 9.2.1 Fatturazione e scadenza
 - 9.2.2 Conteggio finale
 - 9.2.3 Consultazione della contabilità salariale
 - 9.2.4 Rimborso dei premi
- 9.3 Ritardo di pagamento**
- 9.4 Adeguamento dei premi**
- 9.5 Partecipazione alle eccedenze**

10 Disposizioni finali

- 10.1 Costituzione in pegno e cessione**
- 10.2 Comunicazioni**
- 10.3 Foro competente**

Condizioni complementari: Assicurazione contro gli infortuni di visitatori

- A.1 Oggetto dell'assicurazione**
- A.2 Validità territoriale**
- A.3 Infortuni assicurati**
- A.4 Cerchia di persone assicurate**
- A.5 Inizio della copertura assicurativa**
- A.6 Estinzione della copertura assicurativa**
- A.7 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni**
- A.8 Indennità giornaliera (assicurazione di somme)**
- A.9 Capitale d'invalidità (assicurazione di somme)**
- A.10 Capitale di decesso (assicurazione di somme)**
- A.11 Prestazioni massime per ogni infortunio**
- A.12 Esclusioni**
- A.13 Assicurazioni cumulative**
- A.14 Prestazioni di terzi**

Condizioni complementari: Assicurazione contro gli infortuni per persone non assoggettate alla LAINF

- B.1 Oggetto dell'assicurazione**
- B.2 Infortuni assicurati**
- B.3 Cerchia di persone assicurate**
- B.4 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni**
- B.5 Indennità giornaliera (assicurazione di somme)**
- B.6 Capitale d'invalidità (assicurazione di somme)**
- B.7 Assicurazioni cumulative**
- B.8 Prestazioni di terzi**

Assicurazione complementare contro gli infortuni LCA

Informazione per i clienti

Assicuratore

Sympany Assicurazioni SA, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basilea.

Persone assicurate

Sono assicurate le persone o i gruppi di persone elencati nella polizza.

Sono assicurati

L'assicurazione copre infortuni professionali e non professionali, incluse le malattie professionali che si verificano ovvero vengono causate nel corso della durata contrattuale di quest'assicurazione complementare e che devono essere indennizzate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) o dall'assicurazione militare (LAM).

Prestazioni assicurabili

Nell'assicurazione complementare contro gli infortuni si possono includere le seguenti prestazioni:

- spese di cura,
- indennità giornaliera,
- capitale d'invalidità,
- rendita d'invalidità e per superstiti,
- capitale in caso di decesso,
- rischio speciale.

Non sono assicurati

Gli infortuni professionali e non professionali, incluse le malattie professionali, già esistenti all'inizio del contratto o all'entrata in servizio nell'azienda assicurata.

Calcolo del premio

Il premio risulta dalla moltiplicazione della somma salariale per i rispettivi tassi di premio.

Se è stato concordato un premio in acconto, il premio definitivo è calcolato alla fine dell'anno di assicurazione e un'eventuale differenza rispetto al premio anticipato viene rimborsata oppure fatturata.

Obblighi del contraente

Il contraente deve:

- pagare il premio puntualmente,
- informare le persone assicurate in merito all'entità della copertura,
- informare le persone assicurate in merito al passaggio all'assicurazione individuale contro gli infortuni all'uscita dall'azienda,
- dichiarare i salari,
- notificare subito gli infortuni a Sympany,
- informare Sympany in merito a notevoli aumenti dei rischi.

Obblighi della persona assicurata

La persona assicurata

- informa immediatamente il datore di lavoro in caso di sinistro;
- si sottopone ai trattamenti medici adeguati;
- si attiene alle prescrizioni del medico o di Sympany;

- è disposta a sottoporsi, su richiesta, alla visita da parte di un medico definito da Sympany;
- notifica all'ente competente un eventuale diritto a prestazioni secondo LAINF, LAI o IPG;
- svincola i fornitori di prestazioni dall'obbligo di segretezza nei confronti di Sympany;
- fornisce a Sympany tutte le informazioni richieste e la autorizza a consultare gli atti di terzi.

Durata contrattuale

La durata contrattuale è definita nell'offerta di assicurazione o nella polizza. Alla scadenza della durata contrattuale concordata, il contratto si rinnova tacitamente di un anno, salvo disdetta dello stesso entro i termini stabiliti.

Partecipazione alle eccedenze

Se è stata convenuta una partecipazione alle eccedenze, il contraente partecipa ogni tre anni di assicurazione all'eventuale eccedenza derivante dal suo contratto di assicurazione. La quota di eccedenza è stabilita nella polizza.

Trattamento dei dati

I dati delle persone assicurate vengono elaborati ai sensi delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati applicabili.

Sympany tratta i dati necessari per la gestione del contratto di assicurazione in modo confidenziale e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Sympany tratta i dati derivanti dal rapporto assicurativo e dalla liquidazione del sinistro. Tali dati vengono utilizzati in particolare per il calcolo del premio, l'apprezzamento del rischio, il trattamento di casi di prestazione, le stime statistiche, l'ottimizzazione di prodotti e servizi come pure la cura e la documentazione di rapporti con i clienti esistenti o futuri.

Sympany può delegare il trattamento dei dati a terzi. I dati possono essere trasmessi a terzi interessati come autorità, avvocati o periti esterni. Previo consenso della persona interessata, Sympany è autorizzata a richiedere o fornire informazioni ad autorità, assicuratori privati o sociali, medici e ospedali.

I dati sono custoditi in forma fisica e/o elettronica e vengono cancellati/distrutti dopo la scadenza del termine di conservazione.

Informazioni dettagliate sulla protezione dei dati sono disponibili sullo sito web di Sympany.

Maggiori informazioni

I dettagli relativi al contratto di assicurazione sono riportati nell'offerta / nella proposta o nella polizza e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni particolari (CP).

1 Basi dell'assicurazione

1.1 Oggetto dell'assicurazione

Sympany assicura le conseguenze economiche di infortuni e malattie professionali nell'ambito delle prestazioni concordate nella polizza d'assicurazione.

1.2 Assicuratore

L'assicuratore è Sympany Assicurazioni SA, Basilea (di seguito denominata «Sympany»).

1.3 Contraente

Il contraente è la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

1.4 Azienda assicurata

L'azienda assicurata è menzionata nella polizza. L'assicurazione si estende anche a tutte le filiali del contraente con sede in Svizzera.

1.5 Contratto di assicurazione

Le basi del contratto di assicurazione sono

- la proposta di assicurazione e l'eventuale dichiarazione dello stato di salute;
- la polizza di assicurazione e le aggiunte;
- le Condizioni particolari (CP), nella misura in cui siano state confermate da Sympany nella polizza;
- eventuali Condizioni supplementari di contratto (CS);
- le presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA);
- La Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA);
- Si applicano per analogia la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), le relative ordinanze e la pertinente giurisprudenza.

1.6 Infortuni assicurati

Sono assicurati infortuni professionali e non professionali, incluse le malattie professionali, che si verificano/insorgono nel corso della durata contrattuale di quest'assicurazione complementare e che danno anche diritto a prestazioni previste dalla LAINF.

Sono parimenti assicurati gli infortuni che si verificano durante il servizio militare o di protezione civile svizzero, se la persona assicurata ha diritto all'indennità dell'assicurazione militare e se prima del servizio militare o di protezione civile era coperta per gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF.

1.7 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Per i lavoratori distaccati all'estero l'assicurazione è valida per un massimo di 72 mesi dal momento del distacco, a condizione che la persona assicurata resti assoggettata al sistema di assicurazioni sociali svizzero e sia assicurata conformemente alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

A integrazione dell'art. 6.1, il diritto alle prestazioni dei lavoratori distaccati all'estero presuppone l'invio a Sympany del certificato di distacco della cassa di compensazione unitamente alla notifica del caso.

1.8 Definizioni delle nozioni

Assicurazione contro i danni

L'obbligo di prestazione dell'assicurazione contro i danni scaturisce da un sinistro verificatosi in seguito a un evento assicurato. L'obbligo di prestazione di Sympany si estende al sinistro effettivamente insorto fino alla somma salariale fissa massima definita nella polizza.

Assicurazione di somme:

L'assicurazione di somme presuppone per l'obbligo di prestazione l'insorgere dell'evento assicurato. Ciò a prescindere dall'esistenza di un danno. L'entità delle prestazioni risulta dalla polizza e dalle presenti CGA.

2 Inizio, durata ed estinzione del contratto di assicurazione

2.1 Inizio del contratto di assicurazione

L'inizio del contratto è la data indicata nella polizza.

2.2 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione viene stipulato per la durata indicata nella polizza.

Al termine della durata contrattuale pattuita il contratto viene tacitamente prorogato di un ulteriore anno, purché non venga rescisso nel rispetto dei termini di preavviso previsti.

2.3 Estinzione del contratto di assicurazione

2.3.1 Disdetta alla scadenza

Il contratto di assicurazione può essere disdetto per iscritto da entrambi i contraenti al termine di un anno civile, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi. La disdetta è possibile per la prima volta alla data di scadenza indicata nella polizza.

La disdetta è valida solo se perviene a Sympany o al contraente entro e non oltre l'ultimo giorno precedente l'inizio del termine di disdetta.

2.3.2 Estinzione del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione si estingue automaticamente con effetto immediato

- a) con la cessazione dell'attività lucrativa del contraente;
- b) con il trasferimento della sede aziendale all'estero;
- c) con l'apertura di una procedura concorsuale nei confronti del contraente (a meno che il premio venga o continui a essere pagato);
- d) con il fallimento.

2.3.3 Risoluzione da parte di Sympany

Sympany non è vincolata al contratto e ha il diritto di disdirlo con effetto immediato senza rispettare il termine previsto

- a) in caso di premi arretrati, conformemente alle disposizioni relative al ritardo di pagamento;
- b) se il contraente o la persona assicurata al momento della stipula del contratto di assicurazione non ha comunicato correttamente oppure ha omesso di comunicare una circostanza rilevante ai fini del rischio di cui era o doveva essere a conoscenza, e quindi non ha adempiuto all'obbligo di dichiarazione;
- c) se nel corso del contratto di assicurazione il contraente o la persona assicurata comunica in modo errato oppure omette di comunicare circostanze che comporterebbero l'esclusione o la riduzione dell'obbligo di prestazione di Sympany. Se sono già state erogate prestazioni per lo stesso caso di incapacità lavorativa, il contraente è tenuto a rimborsarle.
- d) in caso di cambiamenti nel regime di proprietà del contraente.

2.3.4 Rinuncia alla disdetta nel caso di prestazione

Sympany rinuncia espressamente al diritto di disdetta del contratto a lei spettante per legge in caso di prestazione, tranne in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione alla stipula

del contratto, falsità in atti, tentato o compiuto abuso ai danni dell'assicurazione come pure ripetuta violazione dell'obbligo di partecipazione.

3 Cerchia di persone assicurate

3.1 Lavoratori dipendenti

Sono assicurati le persone o i gruppi di persone indicati nella polizza assicurativa, per i quali sussiste un'assicurazione conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

3.2 Persone con somma salariale annua fissa

I titolari di ditte individuali o i soci di società di persone sono assicurati a condizione che siano riportati nominalmente e con indicazione di una somma salariale fissa nella polizza di assicurazione, e che siano assicurati in conformità alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

I familiari che collaborano nell'azienda sono equiparati a questi lavoratori.

3.3 Persone non assicurate

Sono esclusi dall'assicurazione

- il personale prestato al contraente da aziende terze,
- le persone che lavorano per l'azienda assicurata nel quadro di un rapporto di mandato.

4 Varianti d'assicurazione

4.1 Sistema salariale

L'assicurazione può essere stipulata secondo il sistema salariale, calcolando i premi e le prestazioni pecuniarie in base al guadagno assicurato dichiarato.

4.1.1 Diversi datori di lavoro

Se prima dell'infortunio l'assicurato era contemporaneamente occupato presso più di un datore di lavoro, viene considerato determinante unicamente il guadagno realizzato presso il contraente.

4.2 Salario LAINF

Per salario LAINF s'intende il guadagno assicurato secondo la LAINF fino all'importo massimo fissato per legge.

4.3 Salario eccedente

Per salario eccedente s'intende la parte di salario oltre l'importo massimo LAINF. Il salario eccedente massimo assicurabile per persona e anno si ottiene dalla differenza tra CHF 300'000.- e il salario corrispondente all'importo massimo LAINF.

Se il salario annuo supera CHF 300'000.-, la parte di salario eccedente rientra nel guadagno assicurato soltanto se la persona in questione ha compilato una dichiarazione sullo stato di salute e se nella polizza di assicurazione sono riportati il suo nome e l'ammontare effettivo del salario. La copertura assicurativa per il salario superiore a CHF 300'000.- entra in vigore non appena Sympany lo ha confermato per iscritto.

4.4 Persone assicurate facoltativamente

Per gli assicurati che hanno stipulato facoltativamente l'assicurazione contro gli infortuni prevista per legge, il salario preventivamente concordato con l'assicuratore costituisce la base di calcolo per la determinazione delle prestazioni assicurative.

4.5 Sistema pro capite

L'assicurazione può essere stipulata applicando il sistema pro capite con premi fissi, calcolati in base al numero delle persone assicurate o delle giornate lavorative.

5 Inizio, durata ed estinzione della copertura assicurativa

5.1 Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa del lavoratore decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di lavoro o sussiste per la prima volta il diritto al salario, ma in ogni caso dal momento in cui il lavoratore si reca al lavoro, comunque non prima dell'inizio del contratto indicato nella polizza assicurativa.

Le persone che assicurano una somma salariale fissa devono richiedere l'inserimento nell'assicurazione per ogni singolo mediante richiesta d'inserimento e domande sullo stato di salute. La copertura assicurativa ha inizio solo dopo che Sympany ha confermato per iscritto l'inserimento.

Non sono assicurati gli infortuni, le conseguenze di infortuni e le malattie professionali già presenti al momento dell'inizio dell'attività lavorativa.

5.2 Estinzione della copertura assicurativa

Per la persona assicurata, la copertura assicurativa si estingue

- con la partenza dall'azienda assicurata,
- col compimento del 70° anno di età;
- allorché l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si estingue per l'azienda assicurata,
- allorché si estingue il contratto d'assicurazione.

5.3 Passaggio all'assicurazione individuale contro gli infortuni

Ogni persona domiciliata in Svizzera che esce dalla cerchia di assicurati dell'assicurazione complementare collettiva contro gli infortuni, entro 90 giorni dall'uscita ha il diritto di passare all'assicurazione individuale contro gli infortuni ai sensi della LCA senza verifica dello stato di salute. Ad essere determinanti sono le condizioni e le tariffe dell'assicurazione individuale contro gli infortuni valide al momento del passaggio, nonché l'età della persona che effettua il passaggio. L'assicurazione individuale decorre un giorno dopo la cessazione della copertura assicurativa dell'assicurazione complementare collettiva contro gli infortuni.

Non sussiste alcun diritto di passaggio

- in caso di cessazione di questo contratto e prosecuzione dello stesso presso un'altra assicurazione per la stessa cerchia di persone
- per persone il cui rapporto di lavoro termina nel corso del periodo di prova o la cui durata è stata inferiore ai tre mesi
- in caso di cambio d'impiego e passaggio all'assicurazione complementare contro gli infortuni del nuovo datore di lavoro
- per persone che hanno compiuto il 70° anno d'età
- in caso di abuso assicurativo compiuto o tentato
- in caso di disdetta o esclusione a seguito di una violazione dell'obbligo di denuncia

6.1 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni

Sono assicurate le prestazioni convenute nella polizza d'assicurazione. Salvo convenzione contraria, a tutte le pretese si applicano per analogia le condizioni di prestazione, nonché le disposizioni della LCA, LAINF, LAM e LPGA secondo la relativa prassi d'applicazione. Le condizioni per il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione complementare contro gli infortuni sono date dai diritti alle prestazioni riconosciuti dall'assicurazione infortuni obbligatoria.

6.2 Spese di cura (assicurazione danni)

6.2.1 Spese di cura assicurate

Sympany copre le seguenti spese a integrazione delle prestazioni spettanti in virtù della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni e della Legge sull'assicurazione militare:

- a) terapie mediche e prescritte da un medico (trattamenti di medicina complementare o alternativa: massimo CHF 100.– per seduta, totale CHF 2'500.– per ogni caso),
- b) degenza in un ospedale o in una clinica di riabilitazione nella classe ospedaliera convenuta,
- c) un aiuto domiciliare prescritto dal medico sino a un massimo di CHF 100.– al giorno e sino a un importo massimo di CHF 5'000.– per ogni caso, a condizione che l'aiuto domiciliare non viva nella stessa economia domestica della persona assicurata e non abbia alcun legame di parentela con essa,
- d) danni materiali, riparazione o sostituzione (valore a nuovo) per danni a oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione fino a un massimo di CHF 10'000.– per ogni caso,
- e) spese per viaggi e trasporti, purché indispensabili per ragioni mediche, fino a un massimo di CHF 20'000.– per ogni caso,
- f) azioni di ricerca, salvataggio e recupero sino a un massimo di CHF 20'000.– per ogni caso.

6.2.2 Prestazioni di terzi

Se Sympany eroga prestazioni in luogo di un terzo avente responsabilità civile o di un altro assicuratore sociale o privato, la persona assicurata deve cedere a Sympany tutti i propri diritti nella misura delle prestazioni erogate. Se la persona assicurata si rifiuta di firmare la dichiarazione di cessione, le prestazioni sono sospese.

6.2.3 Durata delle prestazioni

Sympany si assume le spese di cura per 5 (cinque) anni dal giorno dell'infortunio.

6.3 Indennità giornaliera (assicurazione danni)

6.3.1 Durata delle prestazioni

Sympany corrisponde l'indennità giornaliera convenuta per ogni giorno civile secondo il grado d'incapacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni nell'arco di 5 (cinque) anni dalla data dell'infortunio.

Il diritto all'indennità giornaliera si estingue in ogni caso con il riacquisto della piena capacità lavorativa, con il versamento di una prestazione d'invalidità sotto forma di capitale o di rendita ovvero con il decesso dell'assicurato.

6.3.2 Diritto alle prestazioni e termine d'attesa

In caso di temporanea incapacità lavorativa completa accertata da un medico, Sympany corrisponde per ogni giorno civile

l'indennità giornaliera convenuta, se la persona assicurata ha diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare. In caso d'incapacità lavorativa parziale, l'ammontare dell'indennità giornaliera è ridotto proporzionalmente al grado d'incapacità lavorativa. Non sono erogate prestazioni per il giorno in cui si verifica l'infortunio. Il termine d'attesa concordato inizia alla data in cui il medico accerta l'incapacità lavorativa, ma al più presto il giorno successivo all'infortunio. Ai fini della determinazione del termine d'attesa, le giornate con incapacità lavorativa completa o parziale sono considerate come giornate intere.

6.3.3 Prestazioni di terzi

Se un terzo avente responsabilità civile o il suo assicuratore hanno già erogato un indennizzo per la perdita di guadagno, Sympany copre, con un'assicurazione basata sul sistema salariale, soltanto la parte rimanente della perdita di guadagno, al massimo tuttavia le prestazioni assicurate dal presente contratto.

Se sono avanzate pretese verso Sympany anziché verso il terzo avente responsabilità civile, la persona assicurata deve cedere a Sympany tutti i diritti di responsabilità che le spettano sino a concorrenza degli oneri sostenuti da Sympany. Se le indennità erogate dalle assicurazioni coinvolte coprono già l'intera perdita di guadagno, decadono le pretese di prestazioni nei confronti di Sympany.

L'indennità giornaliera è ridotta nella misura in cui supera, se sommata ad altre prestazioni di natura affine, la presumibile perdita di guadagno. La presumibile perdita di guadagno corrisponde al guadagno che la persona assicurata avrebbe realizzato se non avesse subito l'infortunio.

Trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

In presenza di molteplici assicurazioni basate sul sistema salariale, la perdita di guadagno è indennizzata complessivamente una sola volta. Le prestazioni erogate da Sympany corrispondono al rapporto fra le prestazioni da essa coperte e l'importo complessivo delle prestazioni di tutti gli assicuratori.

6.3.4 Aumenti salariali

Nel corso dell'incapacità lavorativa, si tiene conto di adeguamenti salariali in seguito a cambiamento del grado di occupazione o aumenti salariali individuali solamente se questi sono stati concordati contrattualmente già prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa.

Si tiene conto di adeguamenti salariali generali prescritti a titolo cogente da un CCL. Tali adeguamenti devono essere notificati a Sympany entro 30 giorni.

6.3.5 Ricadute e conseguenze tardive

Nel caso in cui ricadute e conseguenze tardive di precedenti infortuni, per i quali non sussisteva alcuna copertura assicurativa o per i quali non sussiste più alcun diritto a prestazioni nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni precedente, causino un'incapacità lavorativa, Sympany presta l'indennità giornaliera assicurata a condizione che, al momento in cui si presenta la ricaduta o la conseguenza tardiva, la persona assicurata abbia un rapporto di lavoro con lo stipulante da almeno tre mesi e sia assicurata per l'indennità giornaliera tramite l'assicurazione complementare LAINF. La durata della prestazione dipende dall'obbligo di legge di versamento continuato

del salario dello stipulante ai sensi dell'art. 324a CO. Il termine d'attesa concordato contrattualmente è conteggiato nella durata delle prestazioni.

6.4 Capitale d'invalidità (assicurazione di somme)

6.4.1 Capitale d'invalidità

Se un infortunio causa nell'arco di cinque anni da quando si è verificato un'invalidità presumibilmente permanente alla persona assicurata, l'assicuratore corrisponde il capitale d'invalidità concordato. Nella predetta fattispecie è irrilevante l'ammontere dell'eventuale perdita di guadagno subita. Il capitale è calcolato in base al grado d'invalidità, alla somma assicurata concordata e alla variante di prestazione scelta.

6.4.2 Grado d'invalidità

Il grado d'invalidità è calcolato secondo le disposizioni in materia d'indennità per menomazione dell'integrità previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In caso di perdita parziale di un organo o del suo uso, il grado d'invalidità è proporzionalmente inferiore. Se sono colpiti più parti del corpo od organi simultaneamente, il grado d'invalidità, che può essere comunque al massimo del 100 per cento, è determinato addizionando le singole perdite.

Il capitale d'invalidità spetta esclusivamente alla persona assicurata.

Eventuali mutamenti al grado di menomazione dell'integrità subentranti dopo che tale menomazione è stata determinata, quindi anche ricadute e conseguenze tardive, non vengono più prese in considerazione.

Le prestazioni di altri assicuratori e di terzi responsabili non sono computate.

6.4.3 Determinazione del capitale d'invalidità

Per le prestazioni d'invalidità erogate in capitale sono determinanti le seguenti percentuali della somma assicurata:

Grado MI in %	Variante con progressione		Grado MI in %	Variante con progressione	
	225 %	350 %		225 %	350 %
1-25	In proporzione al grado MI		47	69 %	91 %
26	27 %	28 %	48	71 %	94 %
27	29 %	31 %	49	73 %	97 %
28	31 %	34 %	50	75 %	100 %
29	33 %	37 %	51	78 %	105 %
30	35 %	40 %	52	81 %	110 %
31	37 %	43 %	53	84 %	115 %
32	39 %	46 %	54	87 %	120 %
33	41 %	49 %	55	90 %	125 %
34	43 %	52 %	56	93 %	130 %
35	45 %	55 %	57	96 %	135 %
36	47 %	58 %	58	99 %	140 %
37	49 %	61 %	59	102 %	145 %
38	51 %	64 %	60	105 %	150 %
39	53 %	67 %	61	108 %	155 %
40	55 %	70 %	62	111 %	160 %
41	57 %	73 %	63	114 %	165 %
42	59 %	76 %	64	117 %	170 %
43	61 %	79 %	65	120 %	175 %
44	63 %	82 %	66	123 %	180 %
45	65 %	85 %	67	126 %	185 %
46	67 %	88 %	68	129 %	190 %

Grado MI in %	Variante con progressione		Grado MI in %	Variante con progressione	
	225 %	350 %		225 %	350 %
69	132 %	195 %	85	180 %	275 %
70	135 %	200 %	86	183 %	280 %
71	138 %	205 %	87	186 %	285 %
72	141 %	210 %	88	189 %	290 %
73	144 %	215 %	89	192 %	295 %
74	147 %	220 %	90	195 %	300 %
75	150 %	225 %	91	198 %	305 %
76	153 %	230 %	92	201 %	310 %
77	156 %	235 %	93	204 %	315 %
78	159 %	240 %	94	207 %	320 %
79	162 %	245 %	95	210 %	325 %
80	165 %	250 %	96	213 %	330 %
81	168 %	255 %	97	216 %	335 %
82	171 %	260 %	98	219 %	340 %
83	174 %	265 %	99	222 %	345 %
84	177 %	270 %	100	225 %	350 %

6.5 Rendite (assicurazione danni)

6.5.1 Rendita d'invalidità nel quadro dei salari eccedenti

Qualora nei 5 (cinque) anni successivi all'infortunio subentri un'incapacità di guadagno presumibilmente permanente, Sympany corrisponde in caso d'invalidità integrale la rendita concordata d'invalidità, proporzionalmente ridotta se l'invalidità è parziale. La rendita d'invalidità è corrisposta per una durata identica a quella della rendita ai sensi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Si applicano inoltre le disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ma non quelle sulla rendita complementare.

Le prestazioni dovute diventano esigibili al momento in cui è accertata l'invalidità presumibilmente permanente e in cui non è più corrisposta l'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o di quella militare.

Le prestazioni sono erogate al massimo sino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. In seguito non sussiste più alcun diritto a prestazioni assicurative.

6.5.2 Rendita per superstiti nel quadro dei salari eccedenti

Se la persona assicurata muore per le conseguenze dell'infortunio assicurato nei cinque anni successivi all'insorgenza del medesimo, Sympany corrisponde le rendite concordate per i superstiti ai sensi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Le rendite per superstiti sono corrisposte per una durata identica a quella delle rendite ai sensi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Alla/al coniuge divorziata/o non spetta il diritto a una rendita per superstiti e non si applicano le disposizioni in materia di rendita complementare.

Le prestazioni per la/il coniuge sono erogate al massimo sino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. In seguito non sussiste più alcun diritto a prestazioni assicurative.

6.5.3 Riscatto di rendite

Trovano applicazione le disposizioni della LAINF. Sympany ha la facoltà di riscattare una rendita d'invalidità o per superstiti corrispondendo un importo una tantum.

6.6 Capitale di decesso (assicurazione di somme)

Se la persona assicurata muore a causa delle conseguenze dell'infortunio nei 5 (cinque) anni successivi all'insorgenza del medesimo, Sympany corrisponde la somma assicurata per il caso di decesso, decurtata di eventuali indennità d'invalidità precedentemente versate per il medesimo infortunio.

Se la persona infortunata ha meno di 16 o più di 65 anni, la somma per il decesso ammonta al massimo a CHF 20'000.-.

In deroga alla regolamentazione illustrata di seguito, l'assicurato ha la facoltà di designare dei beneficiari o di escludere degli aventi diritto dandone comunicazione scritta a Sympany.

Sono aventi diritto nell'ordine indicato:

- il coniuge o il convivente registrato,
- i figli, i figliastri o i figli adottivi in parti uguali,
- i genitori in parti uguali,
- i fratelli e le sorelle.

In assenza di aventi diritto, Sympany corrisponde unicamente le spese di sepoltura fino a un importo massimo pari al 10 per cento della somma assicurata per il decesso, fino a un massimo di CHF 10'000.-.

6.7 Rischio speciale (assicurazione danni)

Se l'assicurazione include il rischio speciale, essa copre anche l'eventuale riduzione e rifiuto di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) e dell'Assicurazione militare (LAM) in caso di infortuni riconducibili a colpa grave o atti temerari (ad eccezione dell'infortunio provocato intenzionalmente). Si applicano tuttavia le disposizioni sulle esclusioni e riduzioni di cui agli art. 7.2 e 7.3 delle presenti CGA.

7 Pagamento delle prestazioni

7.1 Rifiuto e riduzione delle prestazioni

Si applicano i criteri di rifiuto e riduzione delle prestazioni ai sensi della Legge federale sull'assicurazione infortuni (LAINF), della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM), nonché le esclusioni e le riduzioni giusta le presenti CGA.

7.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- a) in seguito a eventi bellici o attentati terroristici. Se l'assicurato è sorpreso dal loro scoppio all'estero, la protezione assicurativa decade però solo 14 giorni dopo la loro prima manifestazione,
- b) in caso di servizio militare prestato all'estero,
- c) in caso di partecipazione ad azioni bellicose, ad atti terroristici o compimento di delitti,
- d) conseguenti a sismi,
- e) dovuti a danni alla salute conseguenti a raggi ionizzanti ed energia nucleare; fanno eccezione i danni alla salute conseguenti a trattamenti radiologici eseguiti dietro prescrizione medica,
- f) in caso di disordini (attività violente contro persone o cose nel quadro di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle contromisure per arginarli, salvo se la persona assicurata è in grado di dimostrare in maniera credibile di non essere stata complice diretta o indiretta degli istigatori dei disordini,
- g) in caso di partecipazione a zuffe e risse.

7.3 Riduzioni

7.3.1 Negligenza grave

Sympany rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni assicurate

tramite la presente assicurazione complementare nel caso in cui l'infortunio sia cagionato per grave negligenza.

7.3.2 Assicurazioni cumulative

In presenza di molteplici coperture assicurative per spese di cure, indennità giornaliera, rendite d'invalidità e rendite per superstiti nel quadro di salari eccedenti, la prestazione spettante complessivamente è erogata una sola volta.

7.3.3 Prestazioni di terzi

Se indennità per spese di cura, indennità giornaliera o rendite di invalidità e per superstiti nel quadro dei salari eccedenti vengono erogate da terzi responsabili o dai loro assicuratori, dall'assicurazione LAINF, AI, AM o da assicurazioni private, esse vengono detratte interamente dalle prestazioni di Sympany.

Se la persona assicurata non cede i diritti nel quadro delle prestazioni che deve erogare Sympany, quest'ultima può sospendere le prestazioni.

7.4 Scadenze e pagamento delle prestazioni assicurative

7.4.1 Scadenza

Gli importi spettanti in virtù del contratto d'assicurazione sono dovuti dopo un periodo di 4 (quattro) settimane che decorre da quando Sympany ha ricevuto tutti i dati, documenti e certificati medici che le consentano di verificare la legittimità e l'ammontare della pretesa.

7.4.2 Imposta alla fonte

Se le indennità giornaliera vengono versate al contraente per l'inoltro alla persona assicurata, egli è responsabile del conteggio dell'imposta alla fonte in conformità alla legge.

8 Obblighi di partecipazione

8.1 Notifica in caso di prestazione

Un evento assicurato che dà verosimilmente diritto a prestazioni assicurative deve essere notificato a Sympany subito dopo che si è verificato.

8.2 Obblighi in caso di prestazione

- a) La persona assicurata deve provvedere a un trattamento medico appropriato. Sympany è autorizzata a richiedere il cambiamento del medico.
- b) Le prescrizioni del medico devono essere rispettate.
- c) Una riduzione del grado d'incapacità lavorativa va immediatamente comunicata a Sympany.
- d) Se l'incapacità lavorativa si protrae per oltre un mese, la persona assicurata è tenuta a presentare ogni 4 (quattro) settimane un certificato medico attestante l'incapacità lavorativa.
- e) Su richiesta di Sympany la persona assicurata deve sottoporsi alla visita di un medico da essa definito. I costi corrispondenti sono a carico di Sympany.
- f) Sympany ha il diritto di fare visita ai pazienti e di richiedere ulteriori informazioni, come per esempio giustificativi e delucidazioni, certificati medici, rapporti, conteggi salariali o atti pubblici.
- g) Se per l'accertamento dell'obbligo di prestazione si rende necessaria una verifica dell'andamento degli affari, il contraente è tenuto ad autorizzare l'assicuratore a consultare la contabilità aziendale e i relativi giustificativi.
- h) La persona assicurata ha l'obbligo di notificare un eventuale diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità non ancora chiarito.

8.3 Riduzione del danno

In forza dell'art. 21 cpv. 4 LPGA, Sympany ha la facoltà di ridurre o rifiutare, a titolo transitorio o permanente, le sue prestazioni, se la persona assicurata non si sottopone o si oppone a un trattamento o a una misura di reintegrazione nella vita lavorativa, ragionevolmente esigibili e in grado di migliorare notevolmente la capacità di guadagno o di schiudere opportunità di nuove attività lucrative, oppure se la persona assicurata non s'impegna in tal senso di sua spontanea volontà. Prima di ridurre o rifiutare prestazioni, Sympany deve ammonire per iscritto la persona assicurata e informarla circa le conseguenze legali della sua condotta non collaborativa. Non sono ragionevolmente esigibili i trattamenti e le misure di reintegrazione che mettono a repentaglio la vita o la salute della persona assicurata.

8.4 Obbligo d'informazione

La persona assicurata / il contraente, in tutti i casi in cui viene esercitato il diritto a prestazioni di Sympany, mette a disposizione di Sympany tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'obbligatorietà, dell'ammontare e della durata delle prestazioni.

La persona assicurata svincola i medici curanti ed altro personale medico dall'obbligo di segretezza nei confronti di Sympany. Sympany, in caso di necessità, può ottenere informazioni da altri assicuratori.

La persona assicurata e il contraente devono comunicare spontaneamente a Sympany le informazioni inerenti a tutte le prestazioni di terzi in caso di malattia, infortunio e invalidità. Su richiesta devono essere presentati a Sympany i conteggi di terzi.

Il contraente deve imporre l'obbligo d'informazione alla persona assicurata.

Sympany può verificare in ogni singolo caso l'incapacità lavorativa nonché la perdita di guadagno non coperta da prestazioni assicurative di terzi ed eventualmente adottare appropriate misure di controllo.

8.5 Violazione degli obblighi di partecipazione

Le prestazioni assicurative vengono sospese in modo completo, parziale o temporaneo

- a) se la persona assicurata o il contraente viola gli obblighi previsti dalle presenti CGA in modo ingiustificabile;
- b) se la persona assicurata viola ripetutamente e in modo grave le prescrizioni di Sympany oppure non si attiene alle prescrizioni del medico;
- c) se, malgrado un sollecito scritto, non vengono presentati entro quattro settimane i documenti necessari per l'accertamento del diritto alle prestazioni assicurative;
- d) la persona assicurata si rifiuta di annunciarsi all'ufficio cantonale dell'AI malgrado preliminare sollecito scritto.

9 Premio

9.1 Calcolo dei premi

9.1.1 Sistema salariale

Determinanti per il calcolo dei premi sono:

- per assicurazioni nel quadro del salario LAINF: il salario soggetto ai premi per l'assicurazione LAINF, fino all'importo massimo di legge,

per assicurazioni nel quadro dei salari eccedenti:

- il salario eccedente l'importo massimo previsto dalla LAINF,
- per gli assicurati che aderiscono facoltativamente alla LAINF: il salario eccedente concordato in anticipo.

9.1.2 Sistema pro capite

Determinante per il calcolo dei premi è il numero di persone assicurate o le giornate lavorative assicurate.

9.2 Pagamento del premio

9.2.1 Fatturazione e scadenza

I premi sono dovuti dal contraente in anticipo per un intero anno civile. Per pagamenti rateali Sympany può richiedere un supplemento.

9.2.2 Conteggio finale

Al termine dell'anno civile, Sympany recapita al contraente un modulo di dichiarazione. Il contraente deve rispedire a Sympany entro un mese la dichiarazione delle somme salariali con i documenti necessari (ad es. dichiarazione AVS, elenchi degli assicurati). Sulla base di questi dati, Sympany calcola gli importi definitivi dei premi e redige un corrispondente conteggio finale.

Se il contraente non ottempera all'obbligo di notifica relativo alla dichiarazione delle somme salariali, Sympany stabilisce il premio definitivo e i futuri premi in acconto mediante una stima.

Per la verifica dei dati indicati sul modulo relativo alla dichiarazione delle somme salariali Sympany è autorizzata a prendere visione di tutti i documenti rilevanti del contraente (ad es. iscrizioni dei salari, giustificativi, conteggi AVS, bilancio) e in particolare a richiedere una copia della dichiarazione AVS. Sympany ha inoltre il diritto di consultare gli atti direttamente presso l'AVS.

9.2.3 Consultazione della contabilità salariale

In particolare per la verifica dei dati indicati sul modulo relativo alla dichiarazione delle somme salariali, Sympany o terzi da essa incaricati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti rilevanti del contraente (ad es. iscrizioni dei salari, giustificativi, conteggi AVS, bilancio). Sympany ha inoltre il diritto di consultare gli atti direttamente presso l'AVS.

9.2.4 Rimborso dei premi

Se il contratto di assicurazione, per motivi legali o contrattuali, si estingue prima della durata contrattuale pattuita, Sympany rimborsa i premi sulla base della dichiarazione delle somme salariali presentata.

9.3 Ritardo di pagamento

Se lo stipulante non ottempera al suo obbligo di pagamento, Sympany gli invia una diffida scritta e lo invita ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida, indicando le conseguenze dell'inosservanza del termine.

Se la diffida non ha alcun esito, l'obbligo di prestazione di Sympany viene sospeso per casi di prestazione in corso (sospensione della copertura) dal momento in cui scade il termine di diffida. L'obbligo di prestazione torna in vigore non appena i premi arretrati (incl. spese e interessi) sono stati pagati interamente. Per il periodo dell'interruzione della copertura non sussiste diritto a prestazioni, anche dopo il pagamento dei premi. Per i nuovi casi di prestazione insorti durante l'interruzione della copertura non sussiste alcun obbligo di prestazione, anche dopo il pagamento completo dei premi.

Il contratto di assicurazione si estingue dopo due mesi dalla scadenza del termine di diffida se Sympany non reclama in sede legale i premi arretrati.

9.4 Adeguamento dei premi

Sympany può adeguare i tassi di premio all'andamento delle prestazioni alla fine di ogni anno civile. In caso di modifica delle tariffe, Sympany può richiedere l'adeguamento del contratto a partire dall'inizio dell'anno civile successivo.

Eventuali adeguamenti vengono comunicati al contraente entro i 30 giorni precedenti la fine di un anno civile. Il contraente ha il diritto di disdire il contratto di assicurazione per la fine dell'anno civile. La disdetta deve pervenire a Sympany per iscritto entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno civile. In mancanza di una disdetta entro i termini stabiliti, l'adeguamento del premio è considerato accettato.

9.5 Partecipazione alle eccedenze

Se nella polizza di assicurazione è stata pattuita una partecipazione alle eccedenze, dopo il periodo di osservazione stabilito nel contratto il contraente riceve la quota concordata di un'eventuale eccedenza.

Dalla quota, stabilita nella polizza, dei premi definitivi pagati vengono detratte per un determinato periodo di osservazione le prestazioni assicurative per malattie – sono determinanti i giorni di assenza per malattia successivi al termine d'attesa dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso periodo di osservazione. Se risulta un'eccedenza, il contraente riceve la quota concordata. Un'eventuale perdita non viene trasferita al periodo di osservazione successivo. Se il contratto di assicurazione viene rescisso al termine di un periodo di osservazione, per il calcolo della partecipazione alle eccedenze per l'ultimo periodo di osservazione vengono computati anche i giorni d'assenza per malattia successivi al termine del contratto per i quali Sympany versa le prestazioni assicurative. Se la quota concordata contrattualmente per l'eccedenza cambia nel corso del periodo di osservazione, il calcolo si effettua proporzionalmente.

Il conteggio è allestito solo dopo il pagamento completo dei premi e la chiusura di tutti i casi di prestazione relativi al periodo di osservazione stabilito nel contratto. Se dopo l'allestimento del conteggio vengono notificati ulteriori casi di prestazione o effettuati ulteriori pagamenti in riferimento al periodo di osservazione concluso, si procede all'allestimento di un nuovo conteggio della partecipazione alle eccedenze e può essere richiesto il rimborso di eventuali quote di eccedenza pagate in eccesso.

Se il contratto di assicurazione viene annullato prima del termine del periodo di osservazione, il diritto alla partecipazione alle eccedenze si estingue.

10 Disposizioni finali

10.1 Costituzione in pegno e cessione

La cessione e la costituzione in pegno delle prestazioni assicurative di Sympany non sono consentite senza il consenso scritto di Sympany.

10.2 Comunicazioni

Le comunicazioni di Sympany vengono validamente trasmesse per iscritto all'ultimo indirizzo noto della persona assicurata oppure al contraente.

Le variazioni aventi carattere sostanziale per l'assicurazione, in particolare i cambiamenti relativi alla composizione della cerchia di persone assicurate, alle disposizioni CCL o LPP, al genere di azienda, al regime di proprietà dell'azienda oppure il rilevamento di aziende devono essere comunicati per iscritto a Sympany entro 30 giorni.

Le comunicazioni del contraente o della persona assicurata vanno trasmesse direttamente a Sympany e devono essere redatte in tedesco, francese, italiano o inglese. Per documenti in altre lingue va allegata una traduzione autenticata.

10.3 Foro competente

In caso di vertenze inerenti al contratto d'assicurazione, la parte attrice può appellarsi ai tribunali del luogo di domicilio in Svizzera o di Basilea Città.

Condizioni complementari: Assicurazione contro gli infortuni di visitatori

In deroga ovvero a integrazione delle condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione complementare contro gli infortuni LCA, per l'assicurazione contro gli infortuni di visitatori valgono le seguenti condizioni.

A.1 Oggetto dell'assicurazione

In deroga all'art. 1.1, Sympany assicura le conseguenze degli infortuni secondo le prestazioni concordate nella polizza assicurativa.

A.2 Validità territoriale

In deroga all'art. 1.7, l'assicurazione vale solo negli spazi definiti nella polizza assicurativa.

A.3 Infortuni assicurati

In deroga all'art. 1.6, sono assicurati gli infortuni e le lesioni corporali simili agli infortuni secondo le disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF). Le malattie professionali non sono assicurate.

Le prestazioni in caso di invalidità e decesso vengono opportunamente ridotte, qualora il danno alla salute o il decesso siano dovuti soltanto in parte a un infortunio assicurato.

A.4 Cerchia di persone assicurate

In deroga all'art. 3, sono assicurate le seguenti persone:

visitatori durante la loro permanenza autorizzata presso gli spazi e i locali del contraente.

Non sono assicurati

- a) personale aziendale, così come proprietari o dipendenti di aziende che lavorano presso gli spazi o i locali del contraente, a meno che non partecipino a visite autorizzate per motivi professionali (ad es. giornalisti, reporter, ecc.);
- b) polizia e altri organi di sicurezza in servizio.

A.5 Inizio della copertura assicurativa

In deroga all'art. 5.1, la copertura assicurativa inizia nel momento in cui il visitatore entra negli spazi definiti nella polizza assicurativa.

A.6 Estinzione della copertura assicurativa

In deroga all'art. 5.2, la copertura assicurativa termina con l'uscita dagli spazi definiti nella polizza assicurativa.

A.7 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni

In deroga all'art. 6.1, vale quanto segue:

Sono assicurate le prestazioni concordate nella polizza assicurativa. Salvo diverso accordo, a tutte le pretese si applicano per analogia le condizioni di prestazione, nonché le disposizioni di LCA, LAINF, LAM, LPGA e OS secondo la relativa prassi d'applicazione. Il requisito per accedere alle prestazioni di questa assicurazione è avere diritto alle prestazioni della LAINF o dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal), a condizione che questa copra la prestazione nell'ambito della copertura contro gli infortuni. In ogni caso devono essere soddisfatti i requisiti della nozione di infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.

A.8 Indennità giornaliera (assicurazione di somme)

In deroga all'art. 6.3, valgono le seguenti condizioni:

Durata delle prestazioni

Sympany corrisponde l'indennità giornaliera convenuta per ogni giorno civile secondo il grado d'incapacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni nell'arco di cinque anni dalla data dell'infortunio. Tuttavia, l'indennità giornaliera viene corrisposta al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il diritto all'indennità giornaliera si estingue in ogni caso con il riacquisto della piena capacità lavorativa, con il versamento di una prestazione d'invalidità sotto forma di capitale o di rendita ovvero con il decesso dell'assicurato.

Diritto alle prestazioni e termine d'attesa

In caso di temporanea incapacità lavorativa completa accertata da un medico, Sympany corrisponde per ogni giorno civile l'indennità giornaliera convenuta. In caso d'incapacità lavorativa parziale, l'ammontare dell'indennità giornaliera è ridotto proporzionalmente al grado d'incapacità lavorativa. Non sono erogate prestazioni per il giorno in cui si verifica l'infortunio. Il termine d'attesa concordato inizia alla data in cui il medico accerta l'incapacità lavorativa, ma al più presto il giorno successivo all'infortunio. Ai fini della determinazione del termine d'attesa, le giornate con incapacità lavorativa completa o parziale sono considerate come giornate intere. Agli assicurati di età inferiore ai 16 anni, Sympany corrisponde al massimo la perdita di guadagno effettiva.

A.9 Capitale d'invalidità (assicurazione di somme)

A integrazione dell'art. 6.4, vale quanto segue:

Se al momento dell'infortunio l'assicurato ha già compiuto il 65° anno di età, il capitale d'invalidità ammonta al massimo a CHF 20'000.-.

A.10 Capitale di decesso (assicurazione di somme)

A integrazione dell'art. 6.6, vale quanto segue:

Per gli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto 2 anni e 6 mesi, il capitale di decesso ammonta al massimo a CHF 2'500.-.

A.11 Prestazioni massime per ogni infortunio

Le prestazioni di capitale in caso d'invalidità e decesso sono limitate complessivamente a CHF 7'000'000.- per ogni evento assicurato. Il totale di tutti i danni derivanti dalla stessa causa, indipendentemente dal numero di persone interessate, è considerato come un unico infortunio. Se questo importo viene superato, le prestazioni individuali vengono ridotte proporzionalmente.

A.12 Esclusioni

A integrazione dell'art. 7.2, valgono anche le seguenti esclusioni:

- a) gli infortuni che, nell'esercizio dell'attività professionale del contraente e dei suoi dipendenti, derivano dal contatto fisico con le persone assicurate;
- b) le degenze ospedaliere o le cure preventive, nonché la sistemazione di persone anziane, inferme o invalide al solo scopo di assistenza o sorveglianza;
- c) gli infortuni in proprie strutture sportive e ricreative di qualsiasi tipo.

A.13 Assicurazioni cumulative

In deroga all'art. 7.3.2, vale quanto segue:

Le spese di cura sono dovute da Sympany in via sussidiaria, vale a dire soltanto se nessun altro assicuratore contro i danni è tenuto a erogare prestazioni. Se anche altri assicuratori contro i danni versano prestazioni soltanto in via sussidiaria, la prestazione determinata secondo il seguente paragrafo viene versata soltanto in proporzione alle prestazioni dovute insieme da tutti gli assicuratori contro i danni interessati.

A.14 Prestazioni di terzi

In deroga all'art. 7.3.3, vale quanto segue:

Se le prestazioni per spese di cura vengono erogate da terzi responsabili o dai loro assicuratori, dall'assicurazione federale malattia, infortuni, contro la disoccupazione o militare oppure da altri assicuratori contro i danni, tali prestazioni sono integralmente detratte da quelle dovute da Sympany.

Se la persona assicurata non cede i diritti nel quadro delle prestazioni che deve erogare Sympany, quest'ultima può sospendere le prestazioni.

Condizioni complementari: Assicurazione contro gli infortuni per persone non assoggettate alla LAINF

In deroga ovvero a integrazione delle condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione complementare contro gli infortuni LCA, per l'assicurazione contro gli infortuni di persone non assoggettate alla LAINF valgono le seguenti condizioni.

B.1 Oggetto dell'assicurazione

In deroga all'art. 1.1, Sympany assicura le conseguenze degli infortuni secondo le prestazioni concordate nella polizza assicurativa.

B.2 Infortuni assicurati

In deroga all'art. 1.6, sono assicurati gli infortuni e le lesioni corporali simili agli infortuni secondo le disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF). Le malattie professionali non sono assicurate.

La copertura assicurativa viene garantita per il tempo in cui il singolo assicurato è concretamente attivo nella sua funzione per il contraente. Gli infortuni che si verificano sul tragitto per recarsi da casa al lavoro e viceversa sono considerati assicurati.

Le prestazioni in caso di invalidità e decesso vengono opportunamente ridotte, qualora il danno alla salute o il decesso siano dovuti soltanto in parte a un infortunio assicurato.

B.3 Cerchia di persone assicurate

In deroga all'art. 3, sono assicurate le seguenti persone:

Le persone o i gruppi di persone indicati nella polizza assicurativa, eccetto

- a) il personale prestato al contraente da aziende terze;
- b) persone che, in quanto dipendenti del contraente, sono obbligatoriamente assoggettate alla LAINF.

B.4 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni

In deroga all'art. 6.1, vale quanto segue:

Sono assicurate le prestazioni concordate nella polizza assicurativa. Salvo diverso accordo, a tutte le pretese si applicano per analogia le condizioni di prestazione, nonché le disposizioni di LCA, LAINF, LAM e LPGA secondo la relativa prassi d'applicazione.

Il requisito per accedere alle prestazioni di questa assicurazione è avere diritto alle prestazioni della LAINF o dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal), a condizione che questa copra la prestazione nell'ambito della copertura contro gli infortuni. In ogni caso devono essere soddisfatti i requisiti della nozione di infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.

B.5 Indennità giornaliera (assicurazione di somme)

In deroga all'art. 6.3, valgono le seguenti condizioni:

Durata delle prestazioni

Sympany corrisponde l'indennità giornaliera convenuta per ogni giorno civile secondo il grado d'incapacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni nell'arco di 5 anni dalla data dell'infortunio. Tuttavia, l'indennità giornaliera viene corrisposta al massimo fino al compimento del 70° anno di età.

Il diritto all'indennità giornaliera si estingue in ogni caso con il riacquisto della piena capacità lavorativa, con il versamento di una prestazione d'invalidità sotto forma di capitale o di rendita ovvero con il decesso dell'assicurato.

Diritto alle prestazioni e termine d'attesa

In caso di temporanea incapacità lavorativa completa accertata da un medico, Sympany corrisponde per ogni giorno civile l'indennità giornaliera convenuta. In caso d'incapacità lavorativa parziale, l'ammontare dell'indennità giornaliera è ridotto proporzionalmente al grado d'incapacità lavorativa. Non sono erogate prestazioni per il giorno in cui si verifica l'infortunio. Il termine d'attesa concordato inizia alla data in cui il medico accerta l'incapacità lavorativa, ma al più presto il giorno successivo all'infortunio. Ai fini della determinazione del termine d'attesa, le giornate con incapacità lavorativa completa o parziale sono considerate come giornate intere. Agli assicurati di età inferiore ai 16 anni, Sympany corrisponde al massimo la perdita di guadagno effettiva.

B.6 Capitale d'invalidità (assicurazione di somme)

A integrazione dell'art. 6.4, vale quanto segue:

Se al momento dell'infortunio l'assicurato ha già compiuto il 65° anno di età, il capitale d'invalidità ammonta al massimo a CHF 20'000.-.

B.7 Assicurazioni cumulative

In deroga all'art. 7.3.2, vale quanto segue:

Le spese di cura sono dovute da Sympany in via sussidiaria, vale a dire soltanto se nessun altro assicuratore contro i danni è tenuto a erogare prestazioni. Se anche altri assicuratori contro i danni versano prestazioni soltanto in via sussidiaria, la prestazione determinata secondo il seguente paragrafo viene versata soltanto in proporzione alle prestazioni dovute insieme da tutti gli assicuratori contro i danni interessati.

B.8 Prestazioni di terzi

In deroga all'art. 7.3.3, vale quanto segue:

Se le prestazioni per spese di cura vengono erogate da terzi responsabili o dai loro assicuratori, dall'assicurazione federale malattia, infortuni, contro la disoccupazione o militare oppure da altri assicuratori contro i danni, tali prestazioni sono integralmente detratte da quelle dovute da Sympany.

Se la persona assicurata non cede i diritti nel quadro delle prestazioni che deve erogare Sympany, quest'ultima può sospendere le prestazioni.

